

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1809 / 005 .11.22 del 26 gennaio 2022 Pos. Coll. e Coord. n.1

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esame scritto per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 28 unità di personale di categoria D – Profilo professionale d) laureati in giurisprudenza presso il DRPC Sicilia per il supporto alle attività connesse al dissesto idrogeologico, allegato al D.D.G. n. 580 del 15/11/2021 (GURS n. 15 del 19/11/2021).

Regione Siciliana – Presidenza
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Direzione Generale
(Rif. Prot. 1306 del 12/1/2022)

1. Con la nota in riferimento (indirizzata oltre che a questo Ufficio anche al Dipartimento nazionale della protezione civile) è stata posta in rilievo un'articolata fattispecie relativa all'assunzione a tempo determinato di n. 28 unità di personale di categoria D – Profilo professionale funzionario direttivo presso il Dipartimento regionale della Protezione civile (DRPC Sicilia) per il supporto alle attività connesse al dissesto idrogeologico, allegato al D.D.G. 15 novembre 2021, n. 580 (pubblicato nella GURS 19 novembre 2021, n. 15).

Si riferisce al riguardo che *“l'art. 1, commi 701, 702, 703 e 704 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss. mm. ii, ha autorizzato – per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee d'azione sulla tutela del territorio in ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza -l'assunzione di personale tecnico a tempo determinato fino al 31/12/2021, termine prorogato al 31/12/2023 dall'art. 7 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120”*.

Per l'effetto, a seguito dell'approvazione del piano di riparto delle risorse di cui al comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, e della successiva richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato *“il proprio fabbisogno in n. 28 unità di personale di categoria D, da assumere con contratti di lavoro a tempo pieno e determinato, mediante l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica”*.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021, è stato disposto il *“riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”* ed è stata assegnata alla Regione siciliana, per gli scopi di cui al citato art. 1, commi 701, 702 e 703 della legge 178/2020, la somma di euro 754.629,00.

Conseguentemente, *“con D.D.G. n. 580 del 15/11/2021, si è provveduto all'approvazione del relativo bando di concorso pubblico, per titoli ed esame scritto per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, da stipularsi entro il 31/12/2021, di 28 unità di personale di categoria D – Profilo professionale Funzionario Direttivo presso il DRPC Sicilia per il supporto alle attività connesse al dissesto idrogeologico, allegato al medesimo decreto”*.

Più segnatamente, nel bando sono stati previsti i seguenti profili professionali:

- a) n. 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica;
- b) n. 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica;
- c) n. 8 geologi;
- d) n. 4 laureati in giurisprudenza.

A seguito dell'espletamento dell'iter concorsuale, sono state approvate le graduatorie finali relative ai profili professionali indicati nel bando e tuttavia i candidati risultati idonei relativamente alle figure professionali sub a) e b) non hanno coperto in numero dei posti messi a concorso.

Conseguentemente codesta Amministrazione *“visto il mancato reperimento di 4 Funzionari Direttivi, ha ritenuto necessario incrementare di quattro unità il numero dei candidati da considerare in posizione utile nelle graduatorie finali di merito, proprio al fine di soddisfare il fabbisogno di personale necessario all'attuazione delle attività del D.R.P.C. Sicilia (...) anche in conformità ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, attesi i tempi ed i costi necessari per lo svolgimento dei concorsi pubblici”*.

Ciò, preso atto della necessità di garantire un adeguato supporto alle attività connesse al dissesto idrogeologico, nonché del relativo riparto delle risorse finanziarie, modulato

secondo il fabbisogno di personale manifestato, *“senza riferimento alcuno allo specifico profilo professionale”*.

Pertanto, *“... ha emanato il D.D.G. n. 1108 del 31.12.2021 con il quale, richiamando le deduzioni ed argomentazioni sopra rappresentate – previa necessità di acquisire il formale parere favorevole da parte degli Uffici preposti e finanziatori – ha aumentato di tre unità il numero dei candidati da considerare in posizione utile nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto, relativa al profilo professionale c) geologi ed ha aumentato di una unità il numero dei candidati da considerare in posizione utile nella graduatoria finale di merito della medesima procedura concorsuale, relativa al profilo professionale d) laureati in giurisprudenza”*.

Sulla fattispecie *de qua* viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno rilevare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, svolge istituzionalmente la funzione consultiva su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e la rappresentanza in giudizio degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo sugli atti e provvedimenti, la cui valutazione *ex post*, come nel caso di specie, determinerebbe implicitamente una verifica di legittimità sui provvedimenti medesimi, la cui competenza (ed opportunità) rimane ascritta tra le titolarità dell'Organo che li ha adottati.

Ad ogni buon fine, anche in considerazione dei rapporti di proficua collaborazione tra Organi della Pubblica Amministrazione, si rassegna quanto segue.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), all'articolo 1, comma 701, ha previsto che: *“Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702¹ e*

¹ Legge n. 178/2020 - Art. 1

Comma 702: *Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di*

nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi”.

La disposizione in parola consente, quindi, l’accesso a contratti di lavoro a tempo determinato in funzione di specifiche (e straordinarie) esigenze connesse all’attuazione di misure per contrastare il dissesto idrogeologico.

La *ratio legis* è quella di agevolare l’acquisizione (a tempo determinato) di specifiche figure professionali di comprovata esperienza e professionalità da impiegare in attività connesse alla natura degli interventi.

Ciò posto, si ritiene di potere limitare l’avviso dello Scrivente in ordine alla circostanza che, ferme le disposizioni previste per il reclutamento del personale, l’organo di amministrazione attiva procedente, preso atto dell’insufficienza di una specifica figura professionale a seguito dell’esito del reclutamento e considerata la relativa copertura finanziaria, possa modificare l’originario bando, prevedendo *ex post* la possibilità di uno scorrimento della graduatoria relativa ad altra figura professionale, seppur inserita nel contingente complessivo del personale originariamente richiesto.

Al riguardo, si ritiene utile sottolineare, come già in precedenza rilevato, lo stretto nesso causale che intercorre tra la specifica professionalità richiesta (e messa a bando) e la legittimazione al ricorso alla forma di reclutamento a tempo determinato nei termini previsti dalla citata legge n. 178/2020.

In tal senso, l’indicazione di personale, così come esplicitato nel bando per il reclutamento, non prescindeva dalle specifiche figure professionali richieste, indipendentemente dalla circostanza che le risorse economiche fossero comunque riferite ad un numero complessivo di unità rimaste invariate.

In altri termini, quindi, la copertura finanziaria non sembra costituire (da sola) condizione sufficiente (benché necessaria) per una rimodulazione *ex post* dei termini di reclutamento (*rectius*: figure professionali richieste), e ciò nella considerazione che l’Organo procedente deve preliminarmente e nuovamente individuare il fabbisogno di personale da reclutare a

Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

tempo determinato, specificando il numero e le figure professionali richieste, e solo dopo (così come originariamente operato da codesta Amministrazione) procedere per l'individuazione del personale.

Quanto sopra nella considerazione che, attesa la "straordinarietà" dell'iter concorsuale, collegato, come già più volte rilevato, a misure eccezionali connesse con la tutela dell'ambiente (dissesto idrogeologico), ogni modifica dell'originaria determinazione assunta deve sottostare a rigidi canoni motivazionali (nel caso di specie la necessità di acquisire differenti figure professionali rispetto a quelle originariamente previste).

In definitiva, non v'è, pertanto, dubbio, che la P.A. possa rimodulare (anche in autotutela) una determinazione assunta, ma tale ipotesi non può essere collegata alla mera capienza finanziaria dei "servizi" da acquisire, ove la stessa non sia supportata da adeguata motivazione dalla quale emerga il mutato interesse pubblico che, nel caso oggetto di consultazione, non può che essere la dimostrazione della necessità di acquisire - per le eccezionali esigenze previste - specifiche figure professionali in numero diverso rispetto a quanto originariamente previsto (seppur rientrati nel contingente numerico complessivo) dandone adeguata contezza nel relativo provvedimento, indipendentemente dalla circostanza che sussista la relativa copertura della spesa da sostenere.

Va evidenziato, altresì, che il comma 703 del più volte citato articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede - in conformità all'articolo 36, comma 2², del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - che *"Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della*

² Articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato”.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Dario Schelfi

Il Dirigente

F.to Avv. Gianluigi Amico

Per L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi Amico